



comune di trieste
consiglio comunale

IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

**AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Prot. Corr I-58/1/15/6 (10442)

OGGETTO: Modifica aliquote e detrazioni TASI
anno 2015.

Su proposta dell'Assessore Matteo Montesano

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato che il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che per gli stessi anni 2014 e 2015 possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

Considerato inoltre, che, per effetto del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata alla abitazione principale e, quindi, esclusa dall'IMU a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012 dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che su tali immobili l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi come previsto dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80;

Vista la Delibera Consiliare n. 34 di data 30 luglio 2014 con la quale sono state fissate le seguenti aliquote e detrazioni TASI applicabili nel Comune di Trieste;

Ritenuto di confermare le aliquote TASI e la maggiore detrazione TASI già approvate con DC n. 34/2014 e di aumentare di 50 euro le detrazioni TASI già stabilite con la citata DC n. 34/2014 limitatamente agli immobili con rendita catastale fino a 800 euro;

Di disporre, conseguentemente, che il quadro complessivo delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015 è il seguente:

1. Per i seguenti immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze per soci assegnatari. Per queste tipologie di immobili l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per queste tipologie di immobili l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
- g) un'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locata o data in comodato d'uso. A tali immobili l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi come previsto dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80;

aliquota del 0,0 % per immobili con rendita catastale inferiore a 300,00 euro

aliquota del 0,25 % per immobili con rendita catastale da 300,01 a 600 euro

aliquota del 0,33 % per immobili con rendita catastale da 600,01 euro in poi;

detrazione di euro 140 per immobili con rendita catastale da 300,01 a 400 euro

detrazione di euro 110 per immobili con rendita catastale da 400,01 a 500 euro

detrazione di euro 80 per immobili con rendita catastale da 500,01 a 800 euro

detrazione di euro 30 per immobili con rendita catastale da 800,01 a 900 euro

maggior detrazione di euro 40 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a euro 600,00 qualora il proprietario sia in possesso di un'attestazione ISEE sino ad euro 6.000.

nessuna detrazione è prevista per gli immobili con rendita catastale oltre i 900,00 euro e per gli immobili di cui alla lettera g).

2. Aliquota del 0,21 % applicata alle seguenti unità immobiliari:

- unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite o assimilate alla abitazione principale e relative pertinenze;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività d'impresa esclusa la categoria D5 (banche ed istituti di credito).

3. Aliquota del 0,25 % applicata alle seguenti unità immobiliari:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- immobili appartenenti alle categoria catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività commerciale o artigiana/impresa.

4. Aliquota del 0,05% applicata alle seguenti unità immobiliari:

- fabbricati rurali strumentali

5. Aliquota dello 0,00% applicata a tutti gli altri fabbricati, alle aree fabbricabili e , per tre anni, agli immobili posseduti ed utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE- recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione del Regolamento per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della IUC-IMU per l'anno 2014.

6. Detrazione di 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, nel numero massimo di 4 figli, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi ai seguenti immobili :

- a) unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ;
- b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze per soci assegnatari. Per queste tipologie di immobili l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Di dare atto che ai fini dell'applicazione delle aliquote e detrazioni sopra riportate per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Previsto inoltre che, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni il limite soglia di valore di rendita catastale individua l'unica aliquota da applicarsi all'intera rendita catastale risultante come somma della rendita catastale dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze come definite al paragrafo precedente;

Considerate, altresì, le aliquote IMU vigenti per l'anno 2015;

Visti gli indirizzi impartiti dal Ministero delle Finanze in merito alla corretta applicazione della TASI;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lett.ra b) punto 2 della Legge 147/2013, i costi previsti nella proposta dei documenti di bilancio 2015-2017- annualità 2015 per i servizi indivisibili erogati dal Comune, tenuto conto dei costi a Consuntivo 2014, sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	€ 9.877.479,10
Servizio di protezione civile	€ 63.046,14
Servizi di viabilità	€ 3.709.216,62
Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 4.313.789,42
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	€ 5.327.106,04
Servizio di pubblica illuminazione	€ 4.021.641,05
Servizi socio-assistenziali	€ 942.256,14
Servizi cimiteriali	€ 431.487,00
Servizi relativi alla cultura ed allo sport	€ 2.616.983,84
Servizi relativi alla giustizia, relativamente alla parte non finanziata con trasferimenti statali	€ 880.772,93
Altri servizi generali non forniti a singoli	€ 2.741.977,55
Totale costi	€34.925.755,83

Visto

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000 dal quale si evincono le competenze del Consiglio Comunale in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere

inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 836/Aal del 18 maggio 2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017 è stato prorogato al 31 luglio 2015;

Preso atto che, per le norme sin qui richiamate, risulta necessario procedere all'approvazione delle aliquote della TASI da applicarsi dall'anno 2015 entro un termine compatibile per la pubblicazione della relativa deliberazione consigliare sul sito informatico del Ministero delle Finanze;

Dato atto che per l'anno 2015 i programmi dell'Amministrazione, l'andamento della spesa e delle altre poste d'entrata della bozza di bilancio 2015-2017 in via di predisposizione dalla Giunta comunale consentono il raggiungimento del pareggio di bilancio con un gettito derivante dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) secondo le aliquote e le detrazioni determinate con il presente atto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in quanto provvedimento propedeutico all'approvazione dei documenti di bilancio 2015-2017;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

Acquisiti i seguenti pareri dei Consigli Circoscrizionali pervenuti nei termini:

I CIRCOSCRIZIONE

II CIRCOSCRIZIONE

III CIRCOSCRIZIONE

IV CIRCOSCRIZIONE

V CIRCOSCRIZIONE

VI CIRCOSCRIZIONE

VII CIRCOSCRIZIONE

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato

- **di approvare** il seguente quadro complessivo delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015:

1. Per i seguenti immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ;
 - b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze per soci assegnatari. Per queste tipologie di immobili l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per queste tipologie di immobili l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
 - g) un'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A tali immobili l'imposta TASI è applicata ,per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi come previsto dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80;

aliquota del 0,0 % per immobili con rendita catastale inferiore a 300,00 euro



aliquota del 0,25 % per immobili con rendita catastale da 300,01 a 600 euro

aliquota del 0,33 % per immobili con rendita catastale da 600,01 euro in poi;

detrazione di euro 140 per immobili con rendita catastale da 300,01 a 400 euro

detrazione di euro 110 per immobili con rendita catastale da 400,01 a 500 euro

detrazione di euro 80 per immobili con rendita catastale da 500,01 a 800 euro

detrazione di euro 30 per immobili con rendita catastale da 800,01 a 900 euro

maggior detrazione di euro 40 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a euro 600,00 qualora il proprietario sia in possesso di un'attestazione ISEE sino ad euro 6.000.

nessuna detrazione è prevista per gli immobili con rendita catastale oltre i 900,00 euro e per gli immobili di cui alla lettera g).

2. Aliquota del 0,21 % applicata alle seguenti unità immobiliari:

- unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite o assimilate alla abitazione principale e relative pertinenze;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D diversi dai fabbricati rurali quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività d'impresa esclusa la categoria D5 (banche ed istituti di credito).

3. Aliquota del 0,25 % applicata alle seguenti unità immobiliari:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- immobili appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi) e C3 (laboratori) quando vi è coincidenza tra il proprietario dell'immobile ed il soggetto che esercita l'attività commerciale o artigiana/impresa.

4. Aliquota del 0,05% applicata alle seguenti unità immobiliari:

- fabbricati rurali strumentali

5. Aliquota dello 0,00% applicata a tutti gli altri fabbricati, alle aree fabbricabili e, per tre anni, agli immobili posseduti ed utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle Piccole e Micro Imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE- recepita con Decreto del Ministero Attività Produttive del 18/04/05- e dagli Studi professionali, la cui data di costituzione sia successiva alla data di approvazione del Regolamento per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della IUC-IMU per l'anno 2014.

6. Detrazione di 25 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, nel numero massimo di 4 figli, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 da applicarsi ai seguenti immobili :

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ;
- b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze per soci assegnatari. Per queste tipologie di immobili l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- **di dare atto che** ai fini dell'applicazione delle aliquote e detrazioni sopra riportate per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purchè esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- **di prevedere** che, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni il limite soglia di valore di rendita catastale individua l'unica aliquota da applicarsi all'intera rendita catastale risultante come somma della rendita catastale dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

- **di dare atto** che gli effetti della presente deliberazione sono considerati nella proposta di documenti di bilancio del Comune per l'anno 2015 – 2017;

- **di trasmettere** copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità indicati dall'art. 1 comma 688 della legge 147/2014 per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. 360/1998;

- **di dare atto** che le aliquote TASI approvate nella presente deliberazione decorreranno dal primo gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi , anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa
- riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro _____
- di cui non è possibile la quantificazione.

Data 14/7/2015 _____

Il Direttore

Dott. Vincenzo DI MAGGIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi _____

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 14/7/2015 _____

Il Direttore

Dott. Vincenzo DI MAGGIO